

non tale da escludere assolutamente la possibilità che siano ancor vivi alcuni ascendenti di coloro che in quell'epoca ebbero a soffrire danni.

Ora io non vorrei che, facendo un beneficio a favore dei figli, si togliesse un diritto agli ascendenti che possano ancora esistere. Mi pare che questa sia una ragione di equità; quindi ho proposto l'ordine del giorno che fu letto, e che estende agli ascendenti il diritto che questa legge consente ai figli e discendenti.

Ci sarebbe poi un'altra questione, quella cioè di domandare se i fratelli e le sorelle debbano avere il diritto che hanno i figli e discendenti.

**Depretis, presidente del Consiglio.** Questi non ci entrano.

**Romeo.** Ma come tale questione potrebbe essere una complicazione, così mi limito alla proposta per gli ascendenti ai quali un diritto già veniva concesso dai decreti del generale Garibaldi.

Spero che la Commissione ed il Governo vorranno accettarla.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Grimaldi, relatore.** Mi pare che ci sieno altre proposte; sarà meglio che risponda in una sola volta a tutti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Visocchi.

**Visocchi.** Io sono dolente che l'onorevole Romeo non abbia sostenuto validamente la proposta di estendere il beneficio della legge ai fratelli e alle sorelle. Poichè, signori, io so che a causa di danni patiti ed anche di morte di persone che ebbero parte nei moti politici del 1848 e 1849, alcuni fratelli e sorelle di questi danneggiati e morti sono rimasti in condizione poverissima, locchè non sarebbe avvenuto se quei danni non si fossero verificati, o la morte per quella causa non fosse avvenuta.

Io quindi non so perchè si debba avere un riguardo alle vedove, ai figli, ed anche agli zii dei danneggiati politici, e non si debba averlo per i fratelli e per le sorelle; e son d'avviso che si dovrebbero in questo articolo comprendere anche i fratelli e le sorelle che si trovano in grande bisogno, a causa dei danni riportati per la causa nazionale.

**Grimaldi, relatore.** Mi sbrigo prestissimo delle tre proposte di emendamento. Spero che il collega Botta vorrà accogliere queste esplicite e categoriche dichiarazioni. Coerentemente ai due decreti di Garibaldi, nell'articolo 3 del Ministero divenuto il 4 della Commissione, sono compresi tutti i dan-

neggiati politici dal 15 maggio 1848 in poi per le provincie napoletane, e dal settembre 1848 e aprile 1849 in poi per le siciliane. Sono quelle date soltanto semplici punti di partenza; talchè tutti i danneggiati politici da quelle epoche fino al 1860 hanno diritto al compenso. Questo risulta esuberantemente dagli intendimenti del Governo e della Commissione: spero quindi che non vi sia bisogno d'emendamento, e che il collega Botta vorrà ritirarlo.

La Commissione accetta poi l'emendamento dell'onorevole Romeo, e non ha difficoltà di aggiungere la parola *ascendenti*, per quanto il Ministero e la Commissione ritengano che siano rarissimi i casi di ascendenti, che possano godere di questo vantaggio.

V'è un terzo emendamento dell'onorevole Visocchi, che vorrebbe estendere il diritto anche ai collaterali; ma, se egli riflette che nei decreti di Garibaldi sono considerati i soli *ascendenti* e *discendenti* ed esclusi i collaterali, non v'è ragione di concedere ad essi dopo 23 anni quel beneficio che il generale Garibaldi non volle concedere. Dunque la Commissione accetta in quanto all'articolo 4 il solo emendamento Romeo, tendente ad estendere il diritto anche agli *ascendenti*.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Botta.

**Botta.** Una sola parola debbo dire, e poi probabilmente ritirerò il mio emendamento.

L'articolo 2 della proposta ministeriale parla di istituire una Commissione, la quale certamente sarà composta di uomini molto autorevoli, per la maggior parte anzi di legislatori, ed in conseguenza crederei fuor di luogo la minima apprensione. L'onorevole relatore però in nome della Commissione, e l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri abbiano la bontà di darmi uno schiarimento circa l'articolo 4 della Commissione.

L'articolo dice così:

“ Hanno diritto alla concessione dell'assegno vitalizio, dell'indennità o del sussidio tutti coloro che patirono danno nei saccheggi del 15 maggio 1848 in Napoli, nei saccheggi e negli incendi del settembre 1848 in Messina, e dell'aprile 1849 in Catania; quelli che furono carcerati o condannati per causa politica; quelli che per la stessa causa furono perseguitati, emigrarono in conseguenza di mandato di arresto sia dell'autorità giudiziaria, sia dell'autorità politica, o furono violentemente espulsi dallo Stato.

“ Il diritto al compenso pei danni sofferti può anche esercitarsi dalle vedove e dai figli e discendenti dei danneggiati. „